

(N. 1022)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAMPOPIANO, PITTELLA, MINNOCCI, DE MATTEIS, VIANI, SCAMARCIO, SIGNORI, RUFINO, TALAMONA, FINESSI, CARNESELLA, POLLI, LEPRE, VIGLIANESI e MARAVALLE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1977

Modificazioni alla legge 2 agosto 1975, n. 393,
recante norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 2 agosto 1975, n. 393, che regola la procedura di localizzazione delle centrali elettronucleari, stabilisce, all'articolo 2, che « il CIPE, d'intesa con la Commissione consultiva interregionale e sentito il CNEN, ... determina le regioni nel cui territorio possono essere insediate le centrali stesse, tenendo conto anche di un equilibrato sviluppo economico del Paese ».

L'articolo 22 della stessa legge, inserito tra le « disposizioni finali e transitorie », stabilisce testualmente: « Per le centrali elettronucleari dell'Alto Lazio, di cui alla delibera del CIPE, d'intesa con la commissione consultiva interregionale del 26 giugno 1974, la relativa area è individuata nella fascia costiera compresa tra le località Pian di Spille

— comune di Tarquinia — e Pian dei Gangani — comune di Montalto di Castro.

Per le centrali elettronucleari del Molise di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 1973, il parere della commissione consultiva interregionale deve essere espresso entro trenta giorni dalla promulgazione della presente legge ».

Alla stregua della stessa legge n. 393, quindi, la scelta delle regioni da parte del CIPE viene subordinata alla « intesa » con la commissione consultiva interregionale oltre che all'audizione del parere del CNEN.

La « intesa » costituisce una condizione cui la scelta è subordinata, mentre l'audizione del parere costituisce una modalità non condizionante.

Sta di fatto che la commissione consultiva interregionale, nella sua seduta del

2 aprile 1974 di cui si allega il verbale in calce alla presente relazione, ha preso, alla unanimità, due differenti determinazioni, una relativa all'Alto Lazio ed una relativa al Molise.

Infatti, mentre ha ritenuto opportuna la scelta del Lazio per la localizzazione delle centrali nucleari, ha escluso il Molise da tale scelta.

In contrasto con tale delibera il capoverso dell'articolo 22 della legge n. 393 reintroduce la regione Molise come destinataria di centrali elettronucleari.

È certamente singolare che il legislatore, dopo aver ottenuto il diniego della commissione consultiva interregionale, abbia riproposto il Molise quale regione destinataria delle localizzazioni in discorso.

Tale singolarità diviene più appariscente se si considera che, per il Molise, la legge non richiede, come per le altre regioni, la « intesa » — ovviamente preventiva — con la commissione consultiva interregionale, ma si accontenta di un « parere » che la commissione avrebbe dovuto esprimere nei trenta giorni successivi alla promulgazione della legge.

Tale ultima formalità si appalesa praticamente del tutto inutile in quanto, decaduta la « previa intesa » ad un « parere successivo » alla promulgazione della legge, non si vede quale rilevanza giuridica tale parere avrebbe potuto avere.

Per tale evidente motivo la commissione interregionale non ha ripetuto alcuna diversa determinazione che non fosse quella citata del 2 aprile 1974.

Per le dette ragioni di ordine giuridico si propone l'abrogazione del capoverso dell'articolo 22 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

* * *

Le ragioni di ordine giuridico innanzi cennate costituiscono solo un aspetto del problema.

Le ragioni di merito sono già state messe in evidenza dal deliberato del Consiglio regionale del Molise del 7 ottobre 1975, che costituisce il secondo allegato della presente relazione.

Tali ragioni sono state ritenute valide dal comitato consultivo interregionale.

Esse vengono, di seguito, così sintetizzate e completate:

1) il Molise dispone di soli trenta chilometri di costa.

Su tale costa sorgono gli unici tre comuni molisani (escluso i capoluoghi di provincia) i quali registrano un incremento di popolazione. I residui 132 comuni sono stati falciati dall'emigrazione di massa per una media superiore al 50 per cento.

L'incremento di popolazione dei tre comuni rivieraschi, Termoli, Campomarino e Petacciato, è dovuto al notevole sviluppo turistico della costa molisana.

Tale sviluppo turistico è principalmente dovuto al rientro, nel periodo estivo, di gran parte dei 140.000 emigrati (su 300.000 residenti!) i quali si riversano sulla spiaggia muovendosi quotidianamente dalla miriade dei villaggi dell'interno.

In questo senso la spiaggia molisana appartiene letteralmente ai lavoratori molisani che ne fanno un uso diretto. Su di essa non esistono delimitazioni, reticolati, zone di riserva: è la spiaggia di tutti.

Non si può distruggere tale realtà infliggendo ai molisani un altro duro colpo dopo averli costretti ad abbandonare in massa la loro terra;

2) il suolo della Regione molisana è generalmente accidentato.

Fa eccezione l'immediato retroterra del lido del mare.

Qui si estendono circa 50.000 ettari di terreno suscettivi di irrigazione.

Tali terreni sono di grande fertilità.

Sono già in corso notevoli opere di irrigazione. Il Molise si attende dalla trasformazione delle colture agricole di quelle zone un forte assorbimento di mano d'opera.

Questa prospettiva verrebbe gravemente compromessa;

3) il Molise ha subito, per incredibile iniziativa della Cassa per il Mezzogiorno, la perdita pressoché totale delle sorgenti del fiume Biferno.

Le acque di sorgente di tale fiume sono state disviate (eseguendo opere ciclopiche che hanno comportato lo sventramento del massiccio del Matese mediante una galleria lunga 17 chilometri) dal versante adriatico a quello tirrenico.

Tale impoverimento idrico ha influito negativamente sull'economia della Regione.

Non si può sommare al danno provocato al Molise dalla Cassa quello che verrebbe provocato dalla installazione sulla sua costa di due centrali nucleari ciascuna di 1.000 megawatt;

4) esiste in atto, nell'immediato retroterra tra Termoli e Campomarino, un notevole sviluppo industriale (FIAT, acciaieria, zuccherificio ecc.) che richiama nella zona insediamenti umani.

Tale fenomeno, che è fondamentale per alleviare quello della disoccupazione (di gran lunga la più accentuata del Mezzogiorno), è incompatibile con la installazione delle centrali nucleari che abbisognano di una notevole zona di rispetto;

5) lungo la foce del Biferno (in agro di Campomarino) è in progetto la costruzione di un porto-canale per le esigenze del nucleo di industrializzazione di cui si è detto;

6) la zona costiera molisana è stata interessata da movimenti tellurici di elevata gravità.

Il nome stesso della città di Termoli deriva, secondo il Masciotta (*Molise*, vol. III), dalle numerose sorgenti termali che affiorarono durante un terremoto del 1600 che sconvolse profondamente il territorio.

I comuni di San Martino in Pensilis e di Ururi, i cui territori confinano con quello di Campomarino, hanno subito gravi terremoti pochi anni addietro.

Dichiarate zone sismiche i territori di tali comuni sono soggetti ad una legge speciale che riguarda sia la ricostruzione degli edifici danneggiati, sia le nuove costruzioni.

In conclusione, la scelta della costa molisana per la localizzazione di due centrali nucleari sarebbe quanto mai inopportuna oltre che in contrasto con i principi informativi della stessa legge n. 393 del 1975.

COMMISSONE INTERREGIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE
16 MAGGIO 1970, N. 281

Verbale della seduta del 2 aprile 1974

La riunione è presieduta dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Sono presenti il Ministro per l'attuazione delle regioni, onorevole senatore Mario TOROS, il Sottosegretario di Stato al bilancio e alla programmazione economica, senatore avvocato Tommaso MORLINO.

Ad essa partecipano, in rappresentanza delle rispettive Regioni:

il professor Vito Vincenzo VERRASTRO, Presidente della Giunta regionale della *Basilicata*;

il professor Antonio GUARASCI, Presidente della Giunta regionale della *Calabria*;

il signor Guido FANTI, Presidente della Giunta regionale dell'*Emilia-Romagna*;

il dottor Rinaldo SANTINI, Presidente della Giunta regionale del *Lazio*;

l'ingegner Gianni DAGNINO, Presidente della Giunta regionale della *Liguria*;

il dottor Piero BASSETTI, Presidente della Giunta regionale della *Lombardia*;

l'avvocato Giovanni OBERTO, Presidente della Giunta regionale del *Piemonte*;

l'avvocato Lelio LAGORIO, Presidente della Giunta regionale della *Toscana*;

il signor Pietro CONTI, Presidente della Giunta regionale dell'*Umbria*;

l'ingegner Angelo TOMELLERI, Presidente della Giunta regionale del *Veneto*;

il dottor Cesare DUJANY, Presidente della Giunta regionale della *Valle d'Aosta*;

il signor Luciano FABIANI, Assessore della Regione *Abruzzi*;

il signor Saverio ALVARO, Assessore della Regione *Calabria*;

il signor Pasquale PERUGINI, Assessore della Regione *Calabria*;

il signor Fausto BOCCHI, Assessore della Regione *Emilia-Romagna*;

il dottor Alberto TEARDO, Assessore della Regione *Liguria*;

il signor Vito SONZOGNI, Assessore della Regione *Lombardia*;

il signor Florindo D'AIMMO, Assessore della Regione *Molise*;

l'avvocato Domenico Raffaello LOMBARDI, Assessore della Regione *Molise*;

l'avvocato Claudio SIMONELLI, Assessore della Regione *Piemonte*;

il signor Filippo GIAMPAOLO, Assessore della Regione *Puglia*;

il signor Nicola QUARTA, Assessore della Regione *Puglia*;

l'avvocato Domenico ROMANO, Assessore della Regione *Puglia*;

il signor Gino FILIPPINI, Assessore della Regione *Toscana*;

il signor Francesco GUIDOLIN, Assessore della Regione *Veneto*;

il dottor Giovanni TEPEDINO, Assessore della Regione *Sicilia*;

l'avvocato Sergio PERALDA, Assessore della Regione *Sardegna*;

il signor Bruno GIUST, Assessore della Regione *Friuli-Venezia Giulia*;

il dottor Alfons BENEDIKTER, Assessore della Provincia autonoma di *Bolzano*;

il cavalier ufficiale Spartaco MARZIANI, Assessore della Provincia autonoma di *Trento*;

il dottor Sergio MATUELLA, Assessore della Provincia autonoma di *Trento*.

È presente per il Ministero del bilancio e della programmazione economica:

il dottor Giovanni LANDRISCINA, Direttore generale per l'attuazione della programmazione economica.

Segretario della Commissione, il dottor Giuseppe BRUNO della Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica.

* * *

Ordine del giorno

1) Programmi prioritari di interventi pubblici nel settore dei trasporti.

2) Parere sui programmi di localizzazione di centrali elettriche, ai sensi della legge n. 880 del 1973.

.... *omissis*

Onorevole dottor Antonio GIOLITTI, Ministro del bilancio e della programmazione economica. — Ricorda che la Commissione deve esprimere il parere sulla localizzazione delle centrali elettriche, in quanto il CIPE è stato già chiamato a pronunciarsi.

Comunica che il CIPE, nella seduta del 22 febbraio, aveva indicato quali aree di localizzazione di centrali elettriche con gruppi turbogas le aree del Lazio centrale, della Campania settentrionale, della fascia costiera degli Abruzzi, della fascia costiera del Molise e della provincia di Lecce.

Chiarisce che si tratta di impianti realizzabili entro breve termine, destinati alla copertura di fabbisogni di punta in aree che appaiono carenti di disponibilità energetiche. Precisa che si rende necessario ubicare tali impianti in località già connesse alla rete di trasmissione e che, trattandosi di impianti di modesta potenza, vi è un vincolo a localizzarli quanto più possibile vicini ai luoghi di utilizzazione.

Ricorda che il CIPE — sempre nella stessa seduta — ha individuato, su proposta del Ministero dell'industria, nelle aree dell'alto Lazio e del Molise la localizzazione delle due centrali termonucleari da 1.000 Mgv ciascuna, già approvate nella seduta del 21 dicembre 1973, per le aree dell'alto Lazio, Toscana meridionale e Abruzzi-Molise.

Inoltre il CIPE ha deliberato la realizzazione di due ulteriori moduli termonucleari da 1.000 Mgv ciascuno, da ubicare nelle medesime località prescelte. In tali località, pertanto, sarebbero realizzate due centrali da 2.000 Mgv., articolate su due moduli di 1.000 Mgv. ciascuna.

Dottor Rinaldo SANTINI, Presidente della Giunta regionale del *Lazio*. — Fa presente di non essere totalmente d'accordo sulle indicazioni del CIPE, sia per quanto riguarda la prima centrale, sia per quella termonucleare a doppio modulo.

È d'accordo — e questo è stato già comunicato al Ministro dell'industria — per la localizzazione di una centrale a Civitavecchia. Chiede che venga depennata quella di Castelforte Vignali, per non compromettere una zona agricola e turistica di notevole importanza. Fa presente che potrebbe essere portata a tre moduli la centrale termonucleare del Lazio-Nord.

Questo è il parere della Regione Lazio.

Signor Luciano FABIANI, Assessore della Regione *Abruzzi*. — Si dichiara d'accordo

con la deliberazione del CIPE, soltanto se le centrali a turbogas verranno alimentate a metano.

Avv. Domenico LOMBARDI, Assessore della Regione *Molise*. — Dichiaro che la Regione Molise è assolutamente contraria alla localizzazione di centrali elettriche nel suo territorio ed in particolare di quelle termonucleari sulla fascia costiera.

Onorevole dottor Antonio GIOLITTI, Ministro del bilancio e della programmazione economica. — Conclude la riunione, dando atto che la Commissione:

a) ha espresso parere favolevole: alla localizzazione delle centrali elettriche, prevista dal programma deliberato dall'Enel l'8 febbraio 1974, nel Lazio, esclusa la centrale per Castelforte Vignali, nella Puglia e nella Campania, nonché alla localizzazione delle centrali a turbogas in Abruzzo, a con-

dizione che queste ultime siano alimentate a metano;

b) ha espresso parere contrario alla localizzazione di centrali elettriche nella zona costiera del Molise.

Dichiaro che la discussione sulla nota, predisposta dagli uffici del Ministero, relativa al settore dei trasporti su gomma, è rinviata ad una prossima sessione della Commissione.

*Il Presidente della Commissione
interregionale*

(On. dr. Antonio GIOLITTI
Ministro del bilancio e della
programmazione economica)

Il Segretario

(Dr. Giuseppe BRUNO)

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE APPROVATO
ALL'UNANIMITA

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

Vista la legge 2 agosto 1975, n. 393, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 agosto 1975;

Riconfermata la precedente posizione espressa all'unanimità dagli organi regionali;

Tenuto conto che la Commissione consultiva interregionale, nella seduta del 2 aprile 1974 presieduta dal Ministro Giolitti, all'unanimità, ritenendo validi i motivi di opposizione espressi in quella sede dai rappresentanti della Regione Molise, negò il proprio consenso alla localizzazione nel Molise delle proposte due sezioni della centrale nucleare;

ESPRIME

innanzitutto ferma protesta perchè la legge sopracitata, all'articolo 22:

a) ignora completamente il parere negativo già espresso all'unanimità, per il Molise, dalla Commissione interregionale, mentre — in contraddizione — da validità ad analoga e contemporanea valutazione positiva adottata dalla stessa Commissione per le centrali del Lazio;

b) comprime e sostanzialmente annulla il potere decisionale concorrente della Regione Molise con la singolare abbreviazione dei termini relativi ai pareri, impedendo di fatto adeguata valutazione e approfondimento degli aspetti politici, economici, sociali, territoriali e scientifici della complessa e controversa questione, in tal modo privilegiando le scelte unilateralmente operate dall'Enel prima ancora dell'approvazione della

legge e della formulazione del piano energetico nazionale;

RIBADISCE

la posizione *decisamente contraria* della Regione Molise, aggiungendo alle motivazioni precedentemente espresse, le seguenti:

1) il proposto insediamento comporta un costo eccessivo in termini di distruzione di risorse naturali e di gravissimi condizionamenti e vincoli sull'uso del territorio per un raggio di molti chilometri, per ottenere una produzione di energia di cui non risulta prevedibile, tra l'altro, l'utilizzazione nel territorio molisano.

Tale comportamento è in linea con una tendenza che vede la Regione Molise ricorrente tributaria, a favore di altre Regioni, per tutte le sue risorse naturali e umane: dalle acque dei fiumi Biferno, Trigno, Volturno e Fortore al metano delle pianure di Gugliese e di Larino; di energie umane a favore di regioni e di paesi più sviluppati che pone il Molise al primo posto nella graduatoria delle Regioni meridionali, senza che tali sacrifici abbiano mai ricevuto compensazioni di nessun genere;

2) il Molise, che è povero di risorse naturali, con un territorio che non ha pianure e con solo 30 chilometri di litorale, ha avviato faticosamente un processo di sviluppo economico integrale proprio nelle aree che l'Enel propone di utilizzare per l'insediamento della centrale, aree suscettibili di sviluppo a seguito dell'attuazione del progetto speciale di irrigazione n. 15 della Cassa per il Mezzogiorno, dell'avviata industrializzazione secondo piani e programmi già approvati dalla Regione, e del crescente turismo

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

con rilevanti insediamenti abitativi e turistico-alberghieri previsti lungo tutta la fascia costiera nel piano comprensoriale n. 18 della stessa Cassa.

Inoltre, i pochi centri, oltre ai due capoluoghi di Provincia, che hanno in atto un incremento demografico, sono proprio quelli della fascia costiera, ingiustificatamente considerati dall'Enel come privi di capacità di espansione;

3) il Molise, insieme alle altre Regioni, rivendica nei confronti del Governo e del Parlamento il *diritto* di partecipare alle scelte e alle decisioni relative al programma energetico nazionale e di concorrere alla re-

dazione della carta nazionale dei tipi suscettibili di migliori insediamenti di impianti nucleari, prima che venga compromesso il proprio territorio dagli impianti previsti.

Per i motivi sovraesposti, il Consiglio regionale del Molise ribadisce la sua *ferma opposizione* alla localizzazione nel territorio regionale delle centrali nucleari proposte ed auspica che, come già ha fatto la Commissione interregionale nella seduta del 2 aprile 1974, il CIPE aderisca alla volontà della Regione Molise.

Campobasso, lì 7 ottobre 1975.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È abrogato il capoverso dell'articolo 22 della legge 2 agosto 1975, n. 393.